

TRIBUNALE DI TREVISO

- Sezione Fallimentare -

**Ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi
da sovraindebitamento ex art. 14 ter e ss. Legge 3/2012**

PIANO LIQUIDATORIO

* * *

Nell'interesse della sig.ra [REDACTED] (c.f. [REDACTED]),
nata il [REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]) e residente in via [REDACTED]
a [REDACTED] ([REDACTED]) (**doc. 1** - documento d'identità e codice
fiscale), rappresentata ed assistita dall'Avv. Alvise Fontanin (c.f. FNT LVS
65S07 L407J) del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio dello stesso a Montebelluna (TV) in via Dalmazia 6/11, giusto mandato
allegato al presente ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunica-
zioni e le notifiche relative all'instauranda procedura via pec all'indirizzo
alvisefontanin@pec.ordineavvocatitreviso.it o via fax al n. 0423 249408,

premesso

- che con istanza ex art. 15 co. 9 L. 3/2012 inviata a mezzo pec in data 01.02.2021, l'odierna ricorrente, con il patrocinio dello scrivente procuratore, chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "O.C.C. Trevigiano 'I Diritti Del Debitore' Segretariato Sociale del Comune di Cornuda (TV)", la nomina di un Professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli Organismi di Composizione della Crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla menzionata legge;
- che la procedura veniva iscritta dall'O.C.C. al n. 9/2021;
- che con provvedimento datato 18.03.2021 il Referente dell'O.C.C. nominava quale Gestore il Dott. Alberto Da Dalto, il quale accettava la nomina in pari data;
- che lo scrivente procuratore inviava, pertanto, all'Organismo di Composizione e al Gestore dettagliata relazione di parte con la ricostruzione dei motivi del sovraindebitamento dell'istante, l'analisi in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura, la situazione passiva ed attiva e tutti i documenti obbligatoriamente previsti dalla normativa;

- che in data 23.06.2022 l'Organismo adito ha trasmesso la Relazione Particolareggiata ex art. 9 co. 3 *bis* L. 3/2012 (che si dimette quale **doc. 2** unitamente ai relativi documenti allegati);
- che con il presente ricorso la sig.ra [REDACTED] chiede di essere ammessa alla procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla L. 3/2012 e, a tal fine, presenta la seguente proposta di LIQUIDAZIONE ai sensi della normativa citata.

REQUISITI PER L'ACCESSO

Sulla sussistenza dei requisiti soggettivi

Il Legislatore, con la L. 3/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento diretto a tutelare tutti quei soggetti, quali la sig.ra [REDACTED], che non possono accedere ad alcuna procedura concorsuale, valorizzando il loro interesse a disporre del proprio patrimonio a favore dei creditori entro precisi limiti e con il divieto di azioni esecutive individuali.

Viene in tal modo offerta anche ai debitori cosiddetti "civili" la possibilità di uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio tra creditore e debitore, ottenendo, all'esito di un procedimento con caratteristiche concorsuali ed effetti esdebitativi, la liberazione dai debiti contratti.

Con riguardo ai requisiti per poter accedere alle procedure di cui alla Legge 3/2012 è possibile affermare che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 7 della Legge 3/2012 in quanto la sig.ra [REDACTED]:

- a) non è soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. 3/2012;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di cui alla Legge 3/2012;
- c) non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti alla presentazione della domanda;
- d) non è stata destinataria di un provvedimento di impugnazione e risoluzione dell'accordo (art. 14), revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (art. 14 bis);
- e) ha fornito tutta la documentazione al Gestore della Crisi, Dott. Alberto Da Dalto, che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;

f) non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

g) per tutto quanto si dirà nel prosieguo, versa in una situazione di sovraindebitamento come sopra descritto (ex art. 6 co. 2 lett. a).

Sulla sussistenza dei requisiti oggettivi

La sig.ra [REDACTED] versa in uno stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 6 co. 2 lett. a) L. 3/2012, atteso che, come accertato anche dal Gestore della Crisi, non ha a disposizione un patrimonio prontamente liquidabile adeguato a fare fronte alle obbligazioni assunte.

* * *

PREMESSE

La proposta liquidatoria è finalizzata a consentire alla sig.ra [REDACTED] di recuperare le risorse sufficienti a condurre un'esistenza dignitosa, modificando la composizione attuale della sua situazione debitoria, ed è essenzialmente basato sullo stralcio di quota parte dei debiti con il ricavato della vendita dell'unico bene immobile di proprietà della stessa, con le modalità e alle condizioni indicate di seguito.

* * *

SITUAZIONE FAMILIARE, REDDITUALE E PATRIMONIALE

Situazione familiare: la sig.ra [REDACTED] risiede a [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]) Via [REDACTED], in un appartamento di proprietà della sorella, sig.ra [REDACTED], in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito.

Redditi: la sig.ra [REDACTED] è pensionata ed il reddito netto percepito dalla stessa per l'anno 2021 risulta pari ad € 12.684,00, corrispondente a circa € 1.057,00 su 12 mensilità.

* * *

Beni immobili: l'immobile è situato a [REDACTED] ([REDACTED]) Via [REDACTED] ed è così identificato catastalmente: N.C.E.U., Sezione A, Foglio 6, Mapp. 152, sub. 5, nat. A3, di vani 8;
Mapp. 152, sub. 6, nat. C6m di mq 77,00;
Mapp. 152, sub. 4, nat. E.

L'immobile risulta interamente di proprietà della sig.ra [REDACTED], a seguito del decesso della sig.ra [REDACTED], usufruttuaria. Detto immobile è pervenuto in proprietà per effetto dell'assegnazione dei beni del 10.03.2009 in corso di separazione dal coniuge [REDACTED]. Dagli atti della Procedura esecutiva R.G.E. n. [REDACTED], la data per il primo esperimento di vendita competitiva veniva fissata per il giorno 17.05.2022. Il valore di stima è pari ad € 182.700,00, come dalla stima dei beni ex art. 173 bis disp. att. c.p.c. presentata dall'Arch. Paolo Gatto.

Alla data fissata per il primo esperimento di vendita l'immobile veniva venduto per la somma di € 188.000,00, importo che si chiede sin d'ora venga conferito alla procedura liquidatoria ex art. 14 ter L. 3/2012.

* * *

SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO

Le spese mensili della sig.ra [REDACTED] necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita ammontano ad € 1.027,00, come prospettate nella tabella di seguito riportata:

Tipo spesa	Importo
Utenze	€ 140,00
Riscaldamento	€ 50,00
Carburante (auto)	€ 120,00
Manutenzione auto	€ 50,00
Assicurazione (auto)	€ 40,00
Revisione (auto)	€ 6,50
Bollo (auto)	€ 10,50
Spese impreviste	€ 20,00
Assicurazione personale	€ 28,25
Spese mediche	€ 60,00
Vestiario	€ 25,00
Tintoria	€ 8,00
Cellulare	€ 15,00
Alimenti	€ 260,00

Ristorante/bar	€ 60,00
Vacanze	€ 42,00
Giornali/riviste	€ 20,00
Acconciatore/estetista	€ 55,00
Regali	€ 15,00
Illuminazione cimitero	€ 1,83
TOTALE	€ 1.027,00

Come evidenziato dal Gestore, il fabbisogno autocertificato appare coerente ed, anzi, inferiore, con i dati relativi alla spesa media delle famiglie accertati dall'Istat per l'anno 2020 (cfr. doc. 2 Rel. Part. pag. 10).

* * *

SITUAZIONE DEBITORIA

Per l'elenco e la descrizione dei singoli rapporti debitori del ricorrente si richiama, per brevità e sintesi, quanto esposto nella Relazione Particolareggiata (cfr. doc. 2 Rel. Part. pagg. da 7 a 9).

La situazione debitoria, rappresentata anche dal Gestore, è riassumibile come segue.

La crisi economica della sig.ra ██████████ deriva dalle difficoltà lavorative del marito, sig. ██████████. I due, infatti, contraevano mutuo con Banca della Marca nel 2005, con iscrizione ipotecaria sulla casa coniugale, al fine di finanziare l'attività del sig. ██████████. Ciò nonostante, la banca notificava decreto ingiuntivo nel 2016.

La crisi finanziaria familiare si aggravava ulteriormente per la responsabilità solidale del sig. ██████████ per i debiti della Pro Loco, della quale risultava Presidente. La sig.ra ██████████, per aiutare il marito, si rendeva garante della Pro Loco di ██████████ nei confronti di Banca della Marca per un mutuo chirografario.

* * *

RAGIONI DELL'INDEBITAMENTO E MERITEVOLEZZA

Per quanto riguarda l'esposizione della storia dell'indebitamento e delle ragioni della incapacità di adempiere agli impegni economici assunti, si richiama

integralmente il contenuto della Relazione del Gestore della Crisi (cfr. doc. 2, in particolare, pagg. da 11 a 13), evidenziando che, anche in virtù della valutazione da quest'ultimo effettuata, può escludersi che l'odierna istante abbia determinato detta situazione con colpa grave, malafede o dolo.

Invero, come richiamato nella Relazione Particolareggiata, la crisi economica della sig.ra [REDACTED] risulta ascrivibile al declino dell'attività economica del marito, sig. [REDACTED].

* * *

PROPOSTA

Tanto premesso, la sig.ra [REDACTED] intende procedere alla liquidazione del suo patrimonio, in particolare alla distribuzione in favore dei creditori della somma ricavata dalla vendita competitiva del bene immobile di proprietà.

In merito all'immobile, come già sopra detto, con il primo esperimento di vendita competitiva del 17.05.2022 nel corso della procedura R.G.E. n. [REDACTED] si realizzava il prezzo per € 188.000,00.

Oltre a ciò, potrebbero nel corso dei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione del patrimonio sorgere ulteriori beni e/o diritti liquidabili in favore dei creditori.

* * *

Tutto ciò premesso, la sig.ra [REDACTED], *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, richiamando e facendo proprie le osservazioni svolte dall'Organismo di Composizione della Crisi,

chiede

che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 12 bis della L. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata e constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, voglia:

- disporre immediatamente con il decreto di apertura della procedura liquidatoria, la devoluzione in favore della procedura stessa della somma ottenuta dalla vendita competitiva dell'immobile in proprietà della sig.ra [REDACTED] nel corso della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. [REDACTED] pendente avanti l'intestato Tribunale;

- disporre, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/2012, che, dalla data di apertura della procedura liquidatoria, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì la liberazione della retribuzione da ogni esistente vincolo, sia volontario che esecutivo;

- disporre che, ai sensi dell'art. 9, co. 3-quater, L. 3/2012, dall'apertura della procedura liquidatoria sia sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali relativamente ai crediti non garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.;

- stabilire idonea forma di pubblicità del provvedimento di apertura, demandando all'Organismo di composizione della Crisi la comunicazione del decreto stesso.

Ai sensi dell'art. 9, co. 2, L. 3/2012 si offrono i seguenti documenti, rimanendo a disposizione della S.V. III.ma per eventuali chiarimenti in merito alla suesposta proposta e per l'integrazione della documentazione eventualmente ritenuta necessaria:

- mandato con procura;

1 - documento di identità e codice fiscale sig.ra ██████████;

2 - Relazione Particolareggiata e relativi allegati alla stessa:

2.1 - autodichiarazione delle spese mensili;

2.2 - aggiudicazione 17.05.2022 procedura esecutiva;

2.3 - comunicazione di Posta Vita spa 02.04.2020;

2.4 - certificato casellario giudiziale;

2.5 - certificato carichi pendenti.

Con osservanza.

Montebelluna, lì 23.06.2022

Avv. Alvise Fontanin (f.to *digitalmente*)